

Decreto del presidente del Consiglio dei ministri recante la "Programmazione transitoria dei flussi d'ingresso dei lavoratori extracomunitari nel territorio dello Stato per l'anno 2002"

Articolo 1

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro autonomo entro una quota massima di 2mila persone i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto appartenenti alle categorie di seguito elencate:

- ricercatori
- imprenditori che svolgono attività di interesse per l'economia nazionale
- liberi professionisti
- collaboratori coordinati e continuativi
- soci e amministratori di società non cooperative
- artisti di chiara fama internazionale e di alta qualificazione professionale ingaggiati da enti pubblici e privati

2. All'interno di tale quota non sono ammesse le conversioni di permessi di soggiorno per motivi di studio in permessi di soggiorno per lavoro autonomo.

Articolo 2

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro subordinato altamente qualificato, i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero con l'esclusione di quelli provenienti dai Paesi previsti dagli articoli 3 e 4 del presente decreto, appartenenti alla categoria dei dirigenti entro una quota massima di 500 persone, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 27 comma i del Digs 286/98.

Articolo 3

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato, anche per esigenze di carattere stagionale e di lavoro autonomo lavoratori di origine italiana per parte di almeno uno dei genitori fino al terzo grado in linea retta di ascendenza, residenti in Argentina, che chiedano di essere inseriti in un apposito elenco costituito presso le rappresentanze diplomatiche o consolari italiane in Argentina, contenente le qualifiche professionali dei lavoratori stessi entro una quota massima di 4mila persone.

Articolo 4

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia, per motivi di lavoro subordinato anche per esigenze di carattere stagionale cittadini di Paesi che hanno sottoscritto specifici accordi di cooperazione in materia migratoria entro una quota massima di 10mila come di seguito ripartite:

- 3000 cittadini albanesi
- 2000 cittadini tunisini
- 2000 cittadini marocchini
- 1000 cittadini egiziani
- 500 cittadini nigeriani
- 500 cittadini moldavi
- 1000 cittadini srilankesi.

Articolo 5

1. Per l'anno 2002 sono ammessi in Italia per motivi di lavoro stagionale i cittadini stranieri non comunitari residenti all'estero entro una quota massima di 4mila persone.